



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona
Codice Fiscale 80005630423
Tel. 071-206979 – Fax 071-203853
P.E.C.: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it

DISCIPLINARE e CAPITOLATO TECNICO

**MEPA - TRATTATIVA DIRETTA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI CENTRALE TELEFONICA COMPRESO IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA**

CODICE CIG: **Z232A19697**

PREMESSA

Il presente disciplinare integra le "Condizioni generali di contratto" relative all'Iniziativa "**Beni**" e "**Servizi**" del Mercato Elettronico della P.A. e regola l'acquisizione della fornitura di centrale telefonica, compreso il servizio di manutenzione ed assistenza del materiale per la durata di n^36 mesi, da installare presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Ancona, Via della Loggia n.24.

1. TIPO DI APPALTO

1. Procedura di approvvigionamento mediante la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. N^50/2016, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), tramite "Trattativa Diretta" (T.D.) per le relative Iniziative: "**Beni**" categoria "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" e "**Servizi**" categoria "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature".

2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. La presente Trattativa ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di una "centrale telefonica compreso il servizio di manutenzione ed assistenza del materiale per la durata di n^36 mesi" da eseguirsi presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sita in Ancona, Via della Loggia n.24.

2. Le attività sono descritte nel "**Dettaglio Tecnico ed Economico**" e comprendono in modo esemplificativo e non esaustivo quanto segue:

- la fornitura di una centrale telefonica per 4 linee ISDN, comprensiva di posto operatore automatico interno alla centrale, installazione e configurazione;
- il servizio di manutenzione ed assistenza del materiale per il secondo e terzo anno dalla data di installazione (il primo anno è in garanzia).

3. La trattativa diretta è denominata:

- "Fornitura di centrale telefonica compreso il servizio di manutenzione ed assistenza" – CPV 32552310-3 e 50300000-8 – Codice **CIG Z232A19697**.

3. REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- a) requisiti di ordine generale ex art. 80, D.Lgs. 50/2016;
 - b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto dell'affidamento in questione.

4. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'importo dell'affidamento è fissato per complessivi € **5.000,00 (cinquemila/00)**, **comprensivo di ogni onere e spesa con la sola esclusione dell'IVA, di cui € 3.800,00 per l'acquisto della centrale telefonica ed € 1.200,00 per il servizio di manutenzione ed assistenza.**
2. L'importo dell'affidamento della fornitura è quello risultante dal contratto che si andrà a stipulare.
3. L'impresa dovrà indicare in sede di offerta economica:
- i propri oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs.N°50/2016.
4. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riguardanti la presente procedura, relativi al rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori anche sotto il profilo previdenziale e della sicurezza, sono a carico dell'affidatario, con esonero totale dell'Amministrazione anche per eventuali ipotesi di infortunio di qualsiasi genere anche per attività svolte nei locali dell'Amministrazione precedente.

5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E RICHIESTA

1. La presente Trattativa è composta dai seguenti documenti allegati:
- **Disciplinare e capitolato tecnico;**
 - **Dettaglio Tecnico ed Economico** relativo alla fornitura in oggetto per la formulazione dell'offerta economica;
 - **Allegato A)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di assunzione degli obblighi di tracciabilità, la comunicazione del conto corrente dedicato ex legge 136/2010;
 - **Allegato B)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al Protocollo di integrità anticorruzione della Giustizia Amministrativa;
 - **Allegato C)** – dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali, ove previsti;
 - **Duvri.**
2. L'offerta dovrà contenere i documenti appresso elencati **firmati digitalmente dal legale rappresentante**, unitamente ad un valido documento di riconoscimento:
- a) la restituzione del presente **Disciplinare**, debitamente sottoscritto;
 - b) la restituzione dell'**Allegato A)** debitamente compilato;
 - c) la restituzione dell'**Allegato B)** debitamente compilato;
 - d) la restituzione dell'**Allegato C)** debitamente compilato;
 - e) il **Dettaglio Tecnico ed Economico** con l'offerta economica;
 - f) il **Duvri.**
3. L'Amministrazione, nel caso di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti della trattativa, si atterrà alle previsioni di cui all'art. 83 del D.Lgs.N°50/2016 con la procedura di soccorso istruttorio.

4. L'Amministrazione procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

6. SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione della fornitura ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte dei lavori, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

7. CAUSE DI ESCLUSIONI

1. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:
- il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
- la mancata accettazione del contenuto del Patto d'integrità della G.A., che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e il cui mancato rispetto determinerà la risoluzione del contratto.

8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema del MePA (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).

2. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'impresa affidataria (imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72, Allegato A). **L'impresa affidataria dovrà trasmettere idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.**

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del nuovo Codice dei contratti in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

9. DURATA AFFIDAMENTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. L'operatore economico dovrà effettuare le seguenti attività:
- fornitura di una centrale telefonica per 4 linee ISDN, n.40 interni telefonici, comprensiva di posto operatore automatico interno alla centrale, installazione e configurazione **entro 30 giorni dalla stipula del contratto**;
- servizio di manutenzione ed assistenza del materiale **per la durata di n^36 mesi dalla data di installazione**, comprendente l'esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza e funzionalità delle apparecchiature, consistenti in attività di manutenzione correttiva ed eventuali interventi di ripristino degli impianti anche tramite interventi on-site presso la sede di questo Tribunale in caso di necessità.

2. Nelle more dell'espletamento della nuova procedura selettiva, l'affidatario è tenuto comunque a garantire la continuazione del servizio di manutenzione della centrale telefonica, su richiesta del T.A.R., agli stessi patti e condizioni e per un periodo massimo di 3 mesi dopo la scadenza del contratto e soltanto dopo l'assegnazione dei fondi da parte degli Uffici Centrali.

3. L'operatore economico si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti alla fornitura oggetto del presente appalto, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

4. L'operatore economico, è tenuto a comunicare, prima dell'inizio della fornitura e comunque almeno 2 giorni prima:

- il nominativo del Responsabile rappresentante dell'Impresa, in qualità di Referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- recapito telefonico e un indirizzo e-mail per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

5. Il RUP o suo delegato, garantirà il monitoraggio ed il controllo delle prestazioni svolte. Nel caso di irregolarità e/o di inesatto adempimento provvederà, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni, alla contestazione nei confronti all'appaltatore il quale dovrà intervenire e rimuovere le irregolarità nei termini assegnati.

6. Nell'erogazione della fornitura l'Impresa deve operare con proprio personale in possesso di adeguate competenze professionali, con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati. Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici del Soggetto Aggiudicatore.

10. PERSONALE: SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI ED OBBLIGHI

1. L'impresa deve operare con proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità, e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. L'impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso delle prestazioni previste dal presente Disciplinare, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3. L'impresa deve trasmettere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. indicando il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

4. L'impresa deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte, e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette alle attività e dei terzi.

5. L'Impresa dovrà comunicare tramite PEC, prima dell'inizio delle prestazioni, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito alle attività, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo del documento, autorità, numero e data di rilascio).

6. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

7. L'impresa dovrà dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

8. L'Impresa deve adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

9. Il personale adibito al servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Il personale dell'Impresa deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico e, qualora il genere di prestazione lo richieda, deve indossare gli indumenti protettivi in conformità con quanto previsto dalle norme di igiene in materia di lavoro (guanti, calzari, ecc.).

11. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La fatturazione della fornitura della centrale telefonica dovrà essere posticipata all'installazione. I servizi di manutenzione dovranno essere fatturati annualmente al termine del secondo e terzo anno dalla data di installazione, in quanto il primo anno è in garanzia. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment con l'indicazione del codice CIG, in formato elettronico secondo le leggi vigenti. I dati del committente sono:

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24 - 60121 Ancona
CF 800056300423
Codice Univoco IPA: GAMTBY.

2. Il numero di CIG indicato nella presente Trattativa Diretta dovrà essere riportato, a cura del fornitore, in ogni comunicazione, fattura o altro, relativa al presente affidamento.
3. La liquidazione del corrispettivo sarà disposta in favore dell'operatore economico a presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità delle prestazioni da parte del RUP e verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accredito sul conto c/c bancario dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa dalla Società stessa.
4. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione delle prestazioni, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.
5. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente capoverso, i pagamenti delle fatture che perverranno dal 1° dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo potranno essere effettuati nel 1° bimestre seguente senza che ciò possa determinare l'applicazione di interessi moratori.
6. La stazione appaltante, può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'operatore economico e al pagamento di eventuali penalità.

12. RESPONSABILITA' DELLA DITTA

1. Le prestazioni dovranno essere effettuate con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente disciplinare e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia, compreso quelle di cui al D.Lgs.N°81/2008.
2. L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni provocati, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi che venissero arrecati all'Amministrazione, alle persone ed alle cose, e terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa ed altro onere ad esso collegato.
3. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati per iscritto. L'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste dal presente disciplinare.
4. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto dell'Amministrazione derivante dalla gestione delle prestazioni, saranno altresì coperte da polizza assicurativa la quale dovrà avere le caratteristiche indicate nel presente disciplinare.

5. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Impresa si è avvalsa di personale non regolarmente assunto secondo le normative vigenti in materia, saranno applicate le penalità ivi previste.

13. COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIA DEFINITIVA

1. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'affidatario dovrà, pertanto, sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Amministrazione ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

3. Qualora l'affidatario fosse già provvisto di un'adeguata polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate.

4. Dopo l'affidamento, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2-3 del Codice degli Appalti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C. accetta che "il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato".

In caso di intervenuta disponibilità della convenzione la risoluzione del contratto avverrà di diritto, in caso di mancato adeguamento del corrispettivo, quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola.

2. La condizione prevista al comma 1 del presente articolo, si intende accettata dal fornitore al momento della sottoscrizione del presente disciplinare.

15. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art.1373 C.C., con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.

2. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

3. L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1, comma 13, del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 Agosto 2012.

16. PENALI

1. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente disciplinare, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:
a) omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle attività.

2. In caso di inadempienza contrattuale, previa formale contestazione da parte della Stazione Appaltante, saranno applicate le seguenti penali:
 - a. € 4,00 fino a 5 giorni lavorativi di ritardo;
 - b. € 5,00 per ulteriore giorno lavorativo di ritardo.
3. In caso di danni arrecati all'immobile sede dell'Amministrazione sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni.
4. Qualora, in corso di esecuzione del contratto, l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione applicherà, per una prima infrazione, € 100,00 (cento/00) per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.
5. L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordine, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'affidatario ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.
6. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza per l'esecuzione delle prestazioni in danno all'appaltatore del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di affidamento.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo del disciplinare costituisce causa di risoluzione per inadempimento:
 - la violazione dell'obbligo di consentire al committente di vigilare sul corretto svolgimento delle attività come disposto dalle normative vigenti;
 - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'interruzione non motivata della prestazione;
 - la violazione e/o l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
 - la violazione e/o l'inosservanza delle norme in materia di personale e/o contratti collettivi nazionali o territoriali;
 - la violazione dell'art.9 bis della legge N°136/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni;
 - la mancata accettazione della clausola risolutiva espressa.

18. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare e nelle Condizioni Generali previste per le specifiche iniziative MePa cui fa riferimento la presente Trattativa, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme vigenti del C.C. ed a quelle in materia di pubbliche forniture, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti e forniture.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura, ovvero di interrompere, parzialmente o in toto, il contratto prima della sua scadenza naturale, se nel corso delle stesse dovessero intervenire modifiche di budget finanziario tali da rendere antieconomico e non più conveniente il suo prosieguo.

3. La variazione in difetto del fabbisogno non comporterà alcuna modifica delle condizioni contrattuali. In caso di recesso il soggetto appaltatore non potrà pretendere danno o compensi di sorta, ai quali dichiara di rinunciare **con la sottoscrizione del presente disciplinare.**

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, con obbligo di accettazione da parte della ditta, di incrementare o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto, per un importo massimo in più o in meno che non superi il quinto dell'importo contrattuale complessivo, alle medesime condizioni e termini contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

5. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione delle attività.

6. E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci nei confronti dell'Amministrazione.

19. CONTENZIOSO

1. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è la Dott.ssa Maria Agnese Raffaelli.

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, ss.mm.ii., il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione. Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta, l'offerente esprime, pertanto, l'assenso al predetto trattamento.

Ancona, 17 ottobre 2019

Firmato per accettazione

Per la Società

Il Legale Rappresentante